

CAMERA PENALE DI LUCCA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

L'assemblea della Camera Penale di Lucca,
riunitasi il giorno 10 maggio 2011 presso la sede del Tribunale di Lucca,
Vista lettera a firma del Presidente della Camera Penale di Lucca in data 9
maggio 2011, vista la delibera del Consiglio Direttivo in data 25/05/2010,
vista la lettera a firma del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di
Lucca in data 30 maggio 2011;

Preso atto della mancata convocazione ad opera del Presidente del
Tribunale e del Presidente di Sezione, pur espressamente richiesta, del
Presidente della Camera Penale di Lucca; della mancata risposta da parte
dei medesimi agli interrogativi, anch'essi reiteratamente posti, circa
l'origine dell'attuale situazione di disservizio nella verbalizzazione delle
udienze; del contenuto della lettera pervenuta dal Presidente della
Sezione Penale sopra citata,

mentre richiama tutte le osservazioni svolte in punto di verbalizzazione
delle udienze penali con la lettera e la delibera sopra citate,

PRELIMINARMENTE OSSERVA:

Nella lettera a firma del Presidente della Sezione Penale si legge che
"ritengo sia da escludere che la verbalizzazione degli atti effettuata senza
il rispetto della normativa di cui agli articoli 134 e seguenti del codice di
procedura penale possa dar luogo ad una ipotesi di nullità od
inutilizzabilità degli atti", così espressamente legittimando, in assenza di
invalidità processuale, la prassi seguita negli ultimi mesi dal tribunale di
procedere alla verbalizzazione delle udienze esclusivamente mediante
fonoregistrazione, in assenza di qualsivoglia verbalizzazione, ancorchè di
tipo riassuntivo. L'affermazione desta massimo stupore se solo si osserva



come il dettato costituzionale per primo imponga al giudice una totale soggezione alla legge, soggezione tradotta, in ambito processuale penale dall'art. 124 c.p.p., che letteralmente recita che "i magistrati sono tenuti ad osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale". Il far assurgere l'assenza di sanzione processuale a criterio che possa, od anzi debba, orientare l'azione del giudice ad omettere l'applicazione della legge di certo non ha cittadinanza nel nostro ordinamento; e ciò anche a voler tacere del fatto che, laddove poi si tratta di difendere antichi e superati assetti ordinamentali, è proprio la cultura del rispetto delle regole, impropriamente appellata come cultura della giurisdizione, che viene a spada tratta reclamata.

OSSERVA INOLTRE:

- 1) Dal tenore della lettera ricevuta dal presidente della Sezione Penale citata sembra doversi ritenere che la Società Cooperativa Sentoscrivo, aderente al Consorzio Astrea, abbia, del tutto autonomamente e persino senza previamente informarne la dirigenza del Tribunale, deciso di cessare di fornire il servizio di stenotipia presso la sede del Tribunale di Lucca, limitatamente alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Una simile condotta è onestamente di difficile comprensione, laddove risulta impensabile che le obbligazioni discendenti da un contratto di appalto, stipulato per giunta con un'Amministrazione dello Stato, possano essere autonomamente violate senza timore quantomeno



di incorrere in una gravosa penale e nel successivo mancato rinnovo del contratto.

- 2) Né certo appare comprensibile il comportamento della dirigenza del Tribunale che sembra trovarsi da circa due mesi nella impossibilità di assumere con autonomia una decisione, ritenendo piuttosto la necessità di formulare un apposito quesito al Ministero. Eppure il contratto di appalto sottoscritto con il Consorzio Astrea nell'ambito della Procedura comunitaria per l'acquisizione del servizio di documentazione degli atti processuali penali, con riferimento al "lotto 2", contempla che "la scelta del tipo di servizio e la eventuale successiva trascrizione da utilizzare per la documentazione degli atti sono di esclusiva pertinenza del magistrato che presiede l'udienza", così almeno è dato leggere dal testo pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia. Se questo è il chiaro tenore del contratto, non si comprende per quale ragione la dirigenza del Tribunale di Lucca si debba sentire in onere di formulare un "quesito" al Ministero.

Poste queste premesse, che tutte postulano quel chiarimento più volte richiesto circa l'origine del disservizio e ad oggi non fornito, la Camera Penale di Lucca,

RIBADISCE

come già ampiamente argomentato con la lettera in data 9 maggio 2011 a firma del Presidente della Camera Penale, il ruolo di



imprescindibile garanzia della genuinità della prova svolta dalla verbalizzazione integrale delle udienze, innanzitutto laddove si tratti di udienze riservate all'assunzione della prova orale; la obbligatorietà di detta verbalizzazione integrale in forza del chiaro dettato degli artt. 134 e segg. c.p.p.; la mera funzione integrativa della verbalizzazione riassuntiva assegnata dal legislatore alla riproduzione fonografica;

RILEVA

come l'ammontare della spesa riservata al servizio di documentazione degli atti costituisca da sempre oggetto di particolare "attenzione" da parte del Ministero della Giustizia: sono innumerevoli, e denunciati nel tempo da molte Camere Penali territoriali, gli episodi di disservizio o meglio di cessazione del servizio di stenotipia conseguenti a vertenze di natura contrattuale fra il Ministero e le società appaltatrici, così come fra queste ultime ed i loro dipendenti;

SOTTOLINEA

come al doveroso uso oculato delle risorse a disposizione della amministrazione della giustizia – peraltro superiori in termini assoluti a quelle di tutti i paesi europei (v. Rapporto Cepej 2010) - non possano conseguire "tagli" che investano gli strumenti indispensabili, e tali ritenuti dal legislatore, a garantire al processo penale un percorso ed un esito in linea con il dettato costituzionale: risulta intollerabile che l'economicità del servizio giustizia possa andare a discapito della qualità della funzione cui è strumentale. E ciò a maggior ragione in un



momento in cui la Ragioneria Generale dello Stato censura lo "spreco" di pubblico denaro che attanaglia Procure e Tribunali di tutta Italia;

DENUNCIA

come, laddove si tratta di praticare la politica del risparmio, quest'ultima sempre investa i settori che presidiano le garanzie del cittadino ed il diritto di difesa: non è un caso che le risorse stanziare dall'Italia per il Patrocinio a spese dello Stato siano di gran lunga inferiori a quelle di ogni altro paese europeo; né è un caso che gli stessi magistrati chiamati a valutare i compensi dei difensori che hanno prestato la propria opera in favore di cittadini ammessi al patrocinio operino su di essi "tagli" assolutamente ingiustificabili;

CHIEDE

l'immediato ripristino del servizio di verbalizzazione mediante stenografia delle udienze penali dinanzi al Tribunale di Lucca in composizione monocratica;

PROCLAMA

lo stato di agitazione degli avvocati penalisti del Foro di Lucca, riservando ogni ulteriore iniziativa nell'ipotesi in cui il lamentato disservizio dovesse protrarsi;

DISPONE



l'invio della presente delibera alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, all'Osservatorio sulla qualità del processo istituito dalla medesima, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, al Presidente del Tribunale di Lucca, al Presidente della Sezione Penale del medesimo, al Presidente della Corte d'Appello di Firenze, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Pubblica Amministrazione e della Innovazione, ai componenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato.

Il Segretario

Baldini Eros

Il Presidente

Avv. Leonardo Lapasin Zorzit